Conto corrente con la Posta — Anno 86° — Numero 47

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Roma - Giovedì, 19 aprile 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia e Colonie	Abb. annuo . . L. 300 » semestrale » 150 » trimestrale » 80 Un fascicolo . . » 5	All'Estero	Abb. annuo . . L. 600 » semestrale » 300 » trimestrale » 150 Un fascicolo . . » 10

ALLA PARTE SECONDA

In Italia e Colonie	Abb. annuo . L. 200 » semestrale » 100 » trimestrale » 60 Un fascicolo . . » 5	All'Estero	Abb. annuo . . L. 400 » semestrale » 200 » trimestrale » 100 Un fascicolo . . » 10

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abb. annuo . . . . . L. 200 — » semestrale . . . » 100 — Un fascicolo - Prezzi vari	All'Estero	Abb. annuo . . . . . L. 400 — » semestrale . . . » 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddopp.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23 24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

AVVISO DI CORTE

Per il decesso del Presidente degli Stati Uniti d'America, Signor Franklin Delano Roosevelt, Sua Altezza Reale il Principe di Piemonte, Luogotenente Generale del Regno, ha ordinato un lutto di Corte di giorni otto a partire da oggi.

Roma, addì 13 aprile 1945

(531)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 gennaio 1945, n. **132.**

Soppressione dell'Istituto di studi sugli scrittori politici italiani.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Veduta la legge 11 gennaio 1943, n. 19, concernente la creazione in Roma di un Istituto di studi sugli scrittori politici italiani;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' soppresso l'Istituto di studi sugli scrittori politici italiani, istituito in Roma con la legge 11 gennaio 1943, n. 19.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — ARANGIO RUIZ — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 107. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 15 febbraio 1945, n. **133.**

Annullamento di nomine senza concorso disposte dal 1938 al 1943 negli Istituti di istruzione artistica.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Considerato che durante il sessennio dal 1938 a tutto il 1943, nel campo della istruzione artistica, furono create numerose cattedre non richieste da effettive esigenze scolastiche ed artistiche e si procedette a nomine senza il normale procedimento di pubblici concorsi;
Riconosciuta l'improrogabile necessità, per il decoro dell'arte e della scuola e nell'interesse della pubblica finanza, di riportare l'ordinamento e gli organici dei singoli Istituti d'istruzione artistica nei limiti imposti dalle leggi in vigore e dalle necessità dell'insegnamento;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, d'intesa col Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le nomine del personale direttivo e insegnante dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti, dei Licei artistici, degli Istituti e delle Scuole d'arte, avvenute dal 1938 in poi senza le garanzie di regolari pubblici concorsi, sono dichiarate nulle a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Art. 2.

Il Ministro per la pubblica istruzione è autorizzato a nominare due Commissioni; l'una di 5 membri per i Conservatori di musica, l'altra di 7 membri per le Accademie di belle arti, per i Licei artistici, per gli Istituti e le Scuole d'arte, con lo scopo di proporre la riduzione degli organici, ingiustificatamente accresciuti sotto il regime fascista.

Alle dette Commissioni sarà pure affidato il compito di esaminare la posizione del personale assunto nei ruoli governativi in conseguenza della regificazione di Istituti di istruzione artistica pareggiati.

Art. 3.

Il personale direttivo e insegnante le cui nomine sono annullate per effetto del presente decreto legislativo, può, qualora abbia dato buona prova, essere mantenuto in servizio a titolo di personale incaricato e con gli emolumenti a questo spettanti, fino alla pubblicazione dell'organico dell'Istituto o della Scuola cui appartiene.

Il servizio prestato da detto personale prima dell'annullamento della nomina sarà considerato come prestato a titolo d'incarico agli effetti del trattamento di quiescenza nel caso che successivamente ottenga di essere assunto in ruolo in conformità delle relative disposizioni di legge.

Il personale direttivo ed insegnante che precedentemente alla nomina annullata era titolare di altra cattedra di ruolo in Istituti di istruzione artistica e musicale o in altri Istituti governativi, è restituito alla cattedra prima occupata oppure al ruolo da cui esso proveniva.

Il servizio prestato da detto personale in dipendenza della nomina annullata per effetto del presente decreto legislativo sarà considerato come servizio di ruolo a tutti gli effetti economici, di carriera e di quiescenza.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — ARANGIO RUIZ — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 109. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 marzo 1945, n. 134.

Norme per la revisione delle carriere del personale delle Ferrovie dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, che approva il regolamento del personale ferroviario, e successive modificazioni e aggiunte;

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1828, modificata co. R. decreto 22 maggio 1941, n. 655, contenente modificazioni delle modalità per le promozioni di alcune categorie di personale delle Ferrovie dello Stato;

Visto il R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27, che reca provvidenze a favore dei chiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato e nelle promozioni del personale statale;

Visto il R. decreto 10 febbraio 1942, n. 163, concernente la riserva di anzianità nelle promozioni al grado 10° dei gruppi *A* e *B*;

Visto il R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, concernente la riammissione in servizio degli appartenenti alle Amministrazioni dello Stato, degli Enti locali e parastatali e controllati dallo Stato, aziende che gestiscono servizi pubblici o di interesse nazionale, già licenziati per motivi politici;

Visto il R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, contenente disposizioni per la reintegrazione nei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati di razza ebraica o considerati di razza ebraica;

Visto l'art. 18 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, concernente la revisione delle carriere dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, contenente le norme per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di intesa con i Ministri Segretari di Stato per il tesoro e per i trasporti;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Agli effetti dell'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, per gli agenti delle Ferrovie dello Stato i quali, in base ai benefici previsti dalle disposizioni indicate negli articoli 1 e 3 dello stesso decreto, abbiano ottenuto la promozione al grado 8° dei gruppi *B* e *C*, al grado 9° del gruppo *C* e ai gradi 8° e 9° del personale delle stazioni, nonchè ai corrispondenti gradi dei quadri delle classificazioni in vigore a tutto il 31 ottobre 1942, con abbreviazione dei periodi minimi di anzianità richiesti dalle norme contenute nell'allegato *G* al vigente regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, tale promozione anticipata deve intendersi conseguita, ai fini del computo dell'anzianità per poter concorrere alle promozioni successive e ai fini della iscrizione nei ruoli di anzianità, con la decorrenza normale dalla quale avrebbero potuto ottenerla in base alle norme suaccennate.

Art. 2.

Ferme rimanendo le altre disposizioni dell'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, al posto delle graduatorie di merito comparativo e delle graduatorie di merito, contemplate rispettivamente negli articoli 27 e 30 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive estensioni, e dei coefficienti numerici per benemerenze fasciste previsti dal paragrafo III del decreto Ministeriale 15 aprile 1942, emanato ai sensi dell'art. 9 del R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27, devono intendersi menzionati le graduatorie di merito comparativo contemplate nell'art. 55 del vigente regolamento del personale, e i coefficienti numerici per benemerenze fasciste previsti dalle norme per il conferimento delle promozioni per merito comparativo approvate con i decreti del Ministro per le comunicazioni 18 novembre 1941, n. 1462, e 6 ottobre 1942, n. 1138.

Art. 3.

Ferme restando le altre disposizioni dell'art. 6 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, e salvo quanto viene stabilito con l'art. 7 del presente decreto, per il conferimento delle qualifiche alle quali si perviene unicamente mediante esami di idoneità o di concorso la sistemazione dei riammessi, fatta eccezione per il personale degli uffici, è subordinata al compimento di un esperimento della durata di tre mesi, dopo il quale essi sono sottoposti agli esami interni che avrebbero potuto sostenere se fossero rimasti in servizio. In base all'esito favorevole di tali esami, i quali avranno sempre carattere di semplice accertamento di idoneità, i riammessi sono considerati rivestiti della relativa qualifica, con la decorrenza che loro spetta in relazione a quella assegnata al provvedimento adottato, a parità di condizioni, nei riguardi degli agenti rimasti in servizio.

Qualora non riportino l'idoneità nel primo esame, gli agenti possono ripetere, per una volta sola, la prova.

Art. 4.

Agli effetti dell'art. 7 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, il requisito dell'età per la riammissione è valutato in relazione alla qualifica cui gli agenti vengono ad aver titolo a seguito della ricostruzione della carriera prevista dal terzo comma dell'art. 6 dello stesso decreto.

Qualora il conseguimento di detta qualifica sia subordinato al possesso di determinate idoneità, gli agenti hanno facoltà di presentare domanda, entro due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, per essere sottoposti ai prescritti esami, che sono effettuati, previo esperimento di tre mesi, con i criteri stabiliti nell'articolo precedente.

In caso di esito favorevole degli esami, essi conseguono la relativa promozione e possono essere mante-

nuti in servizio sino al raggiungimento dei limiti di età previsti per la nuova qualifica.

In caso di risultato negativo degli esami stessi o di mancata presentazione della relativa domanda nel termine fissato, sono esonerati con decorrenza dalla data del raggiungimento dei limiti di età nella precedente qualifica, e l'eventuale ulteriore permanenza in servizio dopo tale data non è considerata utile agli effetti del trattamento di quiescenza.

Art. 5.

Ferme restando le altre disposizioni dell'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, e salvo quanto viene stabilito con l'art. 7 del presente decreto, nel caso in cui gli agenti siano stati esclusi, per i motivi indicati nel citato art. 8, dagli esami interni di idoneità o di concorso, essi sono sottoposti, a loro domanda, agli esami medesimi, con i criteri e le condizioni di cui all'art. 3 del presente decreto, e, in caso di esito favorevole, sono promossi con la decorrenza che loro spetta in relazione a quella assegnata al provvedimento adottato, a parità di condizioni, nei riguardi degli agenti che ottennero la promozione.

Art. 6.

Agli agenti che siano riconosciuti privi della idoneità fisica per la qualifica ad essi spettante in base alla ricostruzione della carriera, può essere assegnata altra qualifica di grado uguale od inferiore per la quale siano riconosciuti fisicamente idonei, alle condizioni stabilite dall'art. 75 del vigente regolamento del personale.

Art. 7.

Il termine di sei mesi, previsto nel terzo comma dell'art. 6 e nel secondo comma dell'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, è elevato ad un anno.

Art. 8.

Sono abrogati i decreti del Ministro per le comunicazioni 18 novembre 1941, n. 1462, e 6 ottobre 1942, n. 1138, emanati in applicazione dell'art. 9 del R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27, soppresso con l'art. 17 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, concernenti i coefficienti numerici da attribuire nelle promozioni conferibili per merito comparativo.

Sono altresì abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari contrarie o comunque incompatibili con le norme del presente decreto.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI — CERABONA

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 111. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 marzo 1945, n. 135.

Norme transitorie per la promozione al grado 7° (commissario capo) dei funzionari di pubblica sicurezza.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza 31 agosto 1907, n. 690, e il relativo regolamento 20 agosto 1909, n. 666;

Visto il R. decreto 17 novembre 1932, n. 1595, che porta modificazioni all'ordinamento del personale di pubblica sicurezza;

Vista la legge 26 gennaio 1942, n. 39, che stabilisce il nuovo organico del personale di gruppo *A* dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Per la durata di due anni dall'entrata in vigore del presente decreto, il periodo di anzianità di grado richiesto per la promozione al grado 7° (commissario capo) del ruolo di gruppo *A* dei funzionari di pubblica sicurezza è ridotto di un anno.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 112. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 marzo 1945, n. 136.

Istituzione di una Commissione consultiva centrale di sanità.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Fino ad un anno dalla cessazione dello stato di guerra è costituita presso il Ministero dell'interno una Commissione centrale consultiva di sanità.

A tale Commissione sono devolute tutte le attribuzioni che dalle leggi e regolamenti vigenti sono attualmente deferite al Consiglio superiore di sanità.

Art. 2.

La Commissione è composta:

di quattro dottori in chirurgia e medicina, dei quali uno particolarmente competente nell'igiene pubblica;

di un biologo;

di un dottore in veterinaria, particolarmente esperto in igiene veterinaria;

di un farmacologo;

di un consigliere di Stato;

di una persona esperta nelle scienze agrarie;

di una persona esperta nelle materie amministrative;

di un rappresentante per ciascuna delle categorie dei medici-chirurghi, dei veterinari, dei farmacisti, dei chimici e degli ingegneri.

Essi sono nominati con decreto Luogotenenziale, su proposta del Ministro per l'interno.

Fanno inoltre parte della Commissione:

l'Alto Commissario per l'alimentazione;

il direttore generale della Sanità pubblica;

il direttore generale dell'Istituto superiore di sanità pubblica;

il direttore generale dell'Amministrazione civile;

il direttore generale dell'Istruzione superiore;

due direttori generali del Ministero dell'industria, commercio e lavoro designati dal Ministro per l'industria, commercio e lavoro;

il direttore generale di Sanità militare;

il direttore generale della Marina mercantile;

il direttore generale della Sanità militare marittima;

il direttore di sanità della Regia aeronautica;

il direttore generale della Produzione agricola del Ministero dell'agricoltura e foreste;

il direttore generale delle Acque e Impianti elettrici e il direttore generale dell'Urbanistica e delle Opere igieniche del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 3.

Il Ministro per l'interno può, con proprio decreto, dividere la Commissione in Sezioni, determinandone la competenza e la composizione.

Art. 4.

Il Ministro per l'interno nomina il presidente ed il vice presidente della Commissione i quali esplicano le loro mansioni anche in seno alle Sezioni e designa a segretario della Commissione stessa un funzionario medico, in servizio presso la Direzione generale della Sanità pubblica, il quale non ha voto.

E' in facoltà del Ministro per l'interno di intervenire alle adunanze della Commissione o delle Sezioni assumendone la presidenza.

Art. 5.

Quando il Ministro per l'interno lo ritenga necessario può, con proprio decreto, aggregare alla Commissione o alle Sezioni persone particolarmente competenti nella materia da trattare, con voto deliberativo limitato alla trattazione della materia in cui sono versate.

Art. 6.

La distribuzione delle materie da trattare in adunanza generale o presso le singole Sezioni, la procedura da seguire nell'esame di questioni di competenza di due o più sezioni e la trattazione di questioni urgenti sono regolate dalle disposizioni di cui all'art. 16 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed agli articoli 5 e seguenti del R. decreto 3 febbraio 1901, n. 45, che approva il regolamento generale sanitario.

Art. 7.

Si applicano alle adunanze della Commissione centrale consultiva di sanità e delle relative Sezioni le disposizioni dettate dall'art. 21 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, per il Consiglio superiore di sanità.

Art. 8.

Ai componenti la Commissione centrale consultiva di sanità spetta il trattamento economico previsto dall'art. 23 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, in favore dei componenti del Consiglio superiore di sanità.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *aprile* 1945
Atti del Governo, registro n. 3, *foglio n.* 108. — PETIA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1945, n. 137.

Rinvio della revisione periodica generale delle retribuzioni delle ricevitorie ed agenzie postali e telegrafiche.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli articoli 297 e 320 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il R. decreto 5 novembre 1937, n. 2161;

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1472, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 44;

Visto il R. decreto 11 dicembre 1941, n. 1556;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, e successive modificazioni:

Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e successive modificazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto col Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La revisione periodica generale delle retribuzioni delle ricevitorie e delle agenzie postali e telegrafiche, di cui agli articoli 297 e 320 del Codice postale e delle telecomunicazioni, e quella delle retribuzioni delle ricevitorie e delle agenzie postali e telegrafiche elevate alla 2ª classe dal 1° luglio 1939 in poi, di cui al 1° comma dell'art. 61 del regolamento delle ricevitorie, delle agenzie e dei servizi rurali che avrebbero dovuto aver luogo con effetto dal 1° luglio 1944 in base ai dati di lavoro dell'esercizio 1942-43 e per il triennio 1944-1947, sono rinviate.

Restano ferme le retribuzioni in vigore al 30 giugno 1944, salvo le eventuali revisioni straordinarie previste dall'art. 298 del Codice stesso, nonchè quelle previste dagli articoli 60, 61 secondo comma e 62 del regolamento delle ricevitorie, delle agenzie e dei servizi rurali.

Art. 2.

Le revisioni di cui al precedente articolo saranno effettuate in base ai dati di lavoro dell'esercizio seguente a quello in cui verrà conclusa la pace.

La decorrenza della nuova retribuzione avrà effetto dal 1° luglio dell'anno successivo a quello dell'esercizio finanziario predetto.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CEVOLOTTO — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 110. — PETIA

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1945.

Prezzi della legna da ardere e del carbone vegetale.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto 18 agosto 1940, n. 1408;

Visto il R. decreto-legge 2 gennaio 1941, n. 1;

Visto il R. decreto-legge 10 ottobre 1941, n. 1184;

Visto il R. decreto-legge 18 agosto 1942, n. 882; riguardanti i compiti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per i servizi degli approvvigionamenti del legname nazionale in caso di mobilitazione, e recanti disposizioni per la disciplina delle utilizzazioni boschive, della produzione, della distribuzione e del consumo del carbone vegetale e della legna da ardere in periodo di guerra;

Viste le proposte avanzate dall'Ispettorato servizio legnami del Real corpo delle foreste per la fissazione dei prezzi della legna da ardere e del carbone vegetale;

Vista la nota n. 279 in data 20 marzo 1945, con la quale il Comitato interministeriale dei prezzi ha approvato le suddette proposte dell'I.S.L.;

Decreta:

1. — I prezzi della legna da ardere e del carbone vegetale, per merce resa dal produttore sul ciglio stradale a posto di carico su autocarro, risultano dalla tabella allegata e decorreranno dal 1° aprile 1945.

2. — I prezzi della legna da ardere s'intendono per merce costituita da essenze miste e con stagionatura inferiore a 4 mesi; per merce composta di sola essenza forte è ammessa una maggiorazione di L. 5 a quintale; per merce oltre 4 mesi di stagionatura è concessa al produttore una maggiorazione di L. 5 al quintale.

3. — I prezzi del carbone vegetale s'intendono per merce di qualità mista e con umidità non eccedente il 12 %; per umidità superiore al 12 % il prezzo sarà corrispondentemente ribassato; per il carbone di sola essenza forte o di sola essenza dolce sarà concesso rispettivamente un aumento od un ribasso di L. 15 al quintale.

4. — Ai Comitati provinciali dei prezzi viene riservata la determinazione:

a) dei prezzi dal grossista al dettagliante;

b) della maggiorazione da apportare al prezzo base per la riduzione della legna in pezzatura speciale (stufe, gassogeni, ecc.);

c) della maggiorazione per il carbone da gassogeno;

d) della maggiorazione per il trasporto della legna e del carbone a domicilio;

e) dei prezzi al grossista ed al dettagliante per i comuni della provincia diversi dal capoluogo.

A tal uopo i comuni dovranno essere raggruppati in tre categorie:

comuni aventi condizioni di approvvigionamento simili a quelle del capoluogo;

comuni posti nella zona di produzione;

comuni fuori dalle zone di produzione con trasporti più gravosi di quelli del capoluogo.

Nella fissazione dei prezzi al grossista ed al dettagliante sia per il capoluogo che per i comuni della provincia, i Comitati provinciali dei prezzi dovranno tener presenti i seguenti elementi:

spesa media di trasporto, compresa quella di carico e scarico, dagli imposti al magazzino grossista e, successivamente, al magazzino dettagliante:

sfrido carbone ed usura sacchi;

spese generali ed oneri di finanziamento del grossista;

imposta generale sull'entrata ed utili del dettagliante.

5. — Restano sottoposti alla presente disciplina, per quanto concerne il prezzo, i contratti in corso di esecu-

zione, in quanto la merce non sia stata ancora spedita o consegnata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 marzo 1945

Il Ministro: GULLO

Prezzi all'imposto su rotabile per la legna da ardere ed il carbone vegetale nelle provincie liberate passate all'Amministrazione del Governo italiano. (Esclusa la Sicilia e la Sardegna):

PROVINCIA	Prezzo legna Q.le	Prezzo carbone Q.le
Reggio Calabria	157	557
Catanzaro, Cosenza	143	504
Matera, Potenza, Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto	149	670
Avellino	195	700
Benevento	140	520
Campobasso	105	450
Napoli (1)	353	910
Salerno	130	600
Frosinone	140	600
Latinia	120	650
Rieti	110	550
Roma	150	750
Viterbo	130	630
Chieti, Pescara, Teramo	140	900
L'Aquila	110	620

(1) Escluso il territorio del Comune ancora sotto l'A.M.G.

Il Ministro: GULLO

(536)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1945.

Sottoposizione a sequestro della società per azioni « Divina Maryclaire », con sede in Roma e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la società per azioni « Divina Maryclaire », con sede in Roma, piazza di Spagna numeri 34 e 35, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La società per azioni « Divina Maryclaire », con sede in Roma, piazza di Spagna, nn. 34 e 35, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Roncalli Ernesto.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 aprile 1945

Il Ministro: SOLERI

(540)

BANDO DEL CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE 13 aprile 1945, n. 45.

Istituzione di un Tribunale militare di guerra divisionale presso il gruppo di combattimento « Friuli ».

NOI MARESCIALLO D'ITALIA
GIOVANNI MESSE
CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 106;

Visto l'art. 65 dell'ordinamento giudiziario militare di guerra approvato con R. decreto 9 settembre 1941, n. 1022;

Visto il bando 1° agosto 1943;

Visto il bando 1° ottobre 1943;

Ordiniamo:

Art. 1.

Presso il Comando del gruppo di combattimento « Friuli » è istituito, a sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 106, un tribunale militare di guerra divisionale denominato « Tribunale militare di guerra del gruppo di combattimento « Friuli ».

Tale Tribunale avrà giurisdizione anche sul gruppo di combattimento « Cremona », fino a quando presso quest'ultimo non sia costituito un separato tribunale militare di guerra divisionale.

Art. 2.

I poteri circa l'inizio, la sospensione e la revoca dell'azione penale, di cui all'art. 245 c.p.m.g., saranno esercitati dal comandante del gruppo di combattimento « Friuli » e dal comandante del gruppo di combattimento « Cremona » per i militari e per le persone da essi rispettivamente dipendenti.

Art. 3.

Per quanto non espressamente disposto dal presente bando, si osservano le norme contenute nel decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 106, e nelle altre disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 4.

Il presente bando è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dallo Stato Maggiore Generale, 13 aprile 1945

MESSE

(534)

BANDO DEL CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE 13 aprile 1945, n. 46.

Istituzione di un Tribunale militare di guerra divisionale presso il gruppo di combattimento « Folgore ».

NOI MARESCIALLO D'ITALIA
GIOVANNI MESSE
CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 106;

Visto l'art. 65 dell'ordinamento giudiziario militare di guerra approvato con R. decreto 9 settembre 1941, n. 1022;

Visto il bando 1° agosto 1943;

Visto il bando 1° ottobre 1943;

Ordiniamo:

Art. 1.

Presso il Comando del gruppo di combattimento « Folgore » è istituito, a sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 106, un tribunale militare di guerra divisionale denominato « Tribunale militare di guerra del gruppo di combattimento « Folgore ».

Tale Tribunale avrà giurisdizione anche sul gruppo di combattimento « Legnano », fino a quando presso quest'ultimo non sia costituito un separato tribunale militare di guerra divisionale.

Art. 2.

I poteri circa l'inizio, la sospensione e la revoca dell'azione penale, di cui all'art. 245 c.p.m.g., saranno esercitati dal comandante del gruppo di combattimento « Folgore » e dal comandante del gruppo di combattimento « Legnano » per i militari e per le persone da essi rispettivamente dipendenti.

Art. 3.

Per quanto non espressamente disposto dal presente bando, si osservano le norme contenute nel decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 106, e nelle altre disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 4.

Il presente bando è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dallo Stato Maggiore Generale, 13 aprile 1945

MESSE

(535)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « S. Giacomo » di Villarosa (Enna)

Nella seduta tenuta il giorno 11 marzo, dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « S. Giacomo » con sede in Villarosa (Enna), il sig. Curione Salvatore fu Santo è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752.

(516)

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 16 aprile 1945 - N. 86

Titolo		
Rendita 3,50 % 1906	L.	102,50
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	95,55
Redimibile 3,50 % 1934	»	87,70
Id. 5 % 1936	»	96,85
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	97,25
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	96,55
Id 5 % (15 febbraio 1949)	»	95,25
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,10
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,10
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,10
Id 4 % (15 settembre 1951)	»	87,10

MINISTERO DELL'INTERNO

Elenco dei decreti del Ministro per l'interno per la sospensione dei termini fissati dal decreto Ministeriale 24 ottobre 1944 per la formazione delle liste elettorali e per la determinazione della nuova decorrenza dei termini stessi.

1) Decreto Ministeriale 31 gennaio 1945: comune di Capizzi (Messina) - Nuova decorrenza dal 1° aprile 1945;

2) Decreto Ministeriale 8 febbraio 1945: comune di Palma Montechiaro (Agrigento) - Nuova decorrenza dal 20 aprile 1945;

3) Decreto Ministeriale 17 febbraio 1945: tutti i comuni della provincia di Potenza - Nuova decorrenza dal 1° marzo 1945;

4) Decreto Ministeriale 22 febbraio 1945: comune di Catania - Nuova decorrenza dal 15 marzo 1945;

5) Decreto Ministeriale 31 marzo 1945: tutti i comuni della provincia di Chieti - Nuova decorrenza dal 1° marzo 1945.

(537)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Vice Presidente (Sezione Affari Civili) Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 39 del 31 marzo 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data, 13 aprile 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Vice Presidente (Sezione Affari Civili)
Commissione Alleata

(543)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.